



Via Cisanello, 145, 56124 Pisa

Via Sacco e Vanzetti 4 – 56025 Pontedera

mail: pisa@uilscuola.it; Pisa@pec.uilscuola.it

Docenti immessi in ruolo 2025/26: possono accettare supplenze? Possono chiedere trasferimento?

I docenti immessi in ruolo nel 2025/2026 possono presentare domanda di mobilità, se rientranti in una delle deroghe previste dal CCNL 19/21, come recepite dal CCNI mobilità 2025/28. Gli stessi inoltre possono accettare supplenze, a condizione di aver superato l'anno di prova.

Rispondiamo a due quesiti giunti alla nostra mail, ricordando che avevamo già affrontato l'argomento con altre pubblicazioni in merito ai docenti assunti dalle GM dei concorsi: Docenti neoassunti da graduatorie dei concorsi PNRR: chi potrà chiedere trasferimento già per il 2026/27

Quesiti

D1. Ho preso servizio da concorso PNRR2. l'anno di prova l'ho già superato sullo stesso grado, precedentemente su altra classe di concorso alla quale ho poi rinunciato. Sono stata mandata fuori mano, pertanto mi chiedo se posso accettare una supplenza al 30/6 o 31/8, dovesse capitare. Volevo sapere se è vincolante che il posto sia intero, e non sia uno spezzone. Oppure, cosa posso fare in vista del prossimo anno, tenendo conto che ho un figlio di età inferiore ai 16 anni, ma nel nostro comune di residenza non c'è la materia da me insegnata.

R1. L'iscritta al nostro sindacato, non dovendo svolgere l'anno di prova in quanto già superato nel medesimo grado di nuova assunzione, può accettare supplenze al 30 giugno o al 31 agosto, solo su posto intero. Ciò, nonostante il vincolo triennale di cui all'articolo 399/3 del D.lgs. 297/94 e all'art. 13/5 del D.lgs. 59/2017. Le medesime disposizioni, infatti, contemplano la possibilità che l'interessato possa accettare le citate supplenze anche durante il vincolo:

Quanto a cosa l'iscritta al nostro sindacato possa fare per il prossimo anno scolastico, considerato che la stessa rientra in una delle previste deroghe (figlio minore di 16 anni), può presentare domanda di mobilità già per il 2026/27, chiedendo il ricongiungimento al figlio. Tenuto conto del fatto che nel comune di ricongiungimento (come si legge nel quesito) non è presente l'insegnamento di cui è titolare, l'iscritta al nostro sindacato dovrà indicarne uno viciniore, come si legge nel CCNI

In conclusione, l'iscritta potrà:

- accettare supplenze – al 30/06 o al 31/08 su posto intero – in una classe di concorso/tipologia di posto/grado di istruzione diverso da quello di titolarità;

Da: pisa@uilscuola.it

Oggetto: Re: documento al personale docente e non docente

Data: 22/09/2025 08:55:22

Gentili Dirigenti Scolastici,

la scrivente Organizzazione Sindacale **UIL Scuola RUA** chiede cortesemente che il documento allegato venga pubblicato sul sito web dell'Istituto e che sia inoltre affisso all'**albo sindacale**, come previsto dalla normativa vigente in materia di informazione sindacale.

Cogliamo l'occasione visto l'approssimarsi delle convocazioni da parte delle istituzioni scolastiche relative alle procedure di informativa e confronto, di invitarci alle trattative sindacali come da **sentenza n. 774 del 22 gennaio 2025 del Tribunale di Roma** che ha disapplicato gli articoli 5 e 6 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nella parte in cui prevedono l'esclusione delle organizzazioni sindacali non firmatarie dalle riunioni di informazione e confronto a tutti i livelli.

Pertanto, la Federazione **UIL Scuola RUA** **dovrà essere convocata a tutti i livelli** su tutte le materie riguardanti informazione e confronto, come previsto dalle norme vigenti e dagli accordi in materia di relazioni sindacali.

Si dichiara, inoltre, che la nostra Organizzazione Sindacale si avvarrà dei propri legali al fine di garantire la massima trasparenza e tutela dei diritti degli iscritti nelle sedi istituzionali competenti.eghiamo:

Certi della Vostra collaborazione, porgiamo cordiali saluti.

La segreteria territoriale UIL scuola Rua Pisa